

## La P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

### Indice:

- I. Cosa si intende per P.E.C.
- II. Come funziona
- III. I gestori di P.E.C.
- IV. La P.E.C. e le attività di notificazione
- V. Vantaggi, svantaggi e considerazioni conclusive

### I. Cosa si intende per P.E.C.

La P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) - pur essendo dal punto di vista tecnico a tutti gli effetti una normale casella di posta elettronica - permette di superare alcuni limiti intrinseci nel servizio di posta elettronica ordinaria.

Utilizzando un account di P.E.C. è infatti possibile mantenere traccia giuridicamente rilevante dell'invio e della consegna di un determinato messaggio e/o documento elettronico, questa tipologia di tracciatura garantisce rilevanza giuridica ai fini probatori all'invio ed alla ricezione dei messaggi.

Una spedizione effettuata tramite P.E.C. ha infatti per espresso disposto normativo il medesimo valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento; in questo modo, la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario del messaggio in oggetto sarà opponibile a terzi.

Il messaggio inviato, con il relativo contenuto, acquista tuttavia valore legale solo nel caso in cui anche il destinatario sia dotato di una casella di posta elettronica certificata; in pratica il sistema consente a due o più soggetti titolari di caselle di posta elettronica certificata di comunicare tra loro con la garanzia che le ricevute emesse dagli elaboratori dedicati al funzionamento del sistema di trasmissione/ricezione vengano considerate prove valide dall'ordinamento giuridico italiano.

Rispetto alla tradizionale raccomandata, il servizio di P.E.C. ha, tra gli altri, il vantaggio di consentire una consegna del messaggio in tempi ristretti - quasi in tempo reale - e di non avere alcun costo aggiuntivo oltre al canone annuo da corrispondere al fornitore scelto per l'erogazione del servizio.

La posta elettronica certificata risulta quindi uno strumento di comunicazione altamente evoluto dai molteplici vantaggi:

- garantisce con certezza l'avvenuto invio e la consegna del messaggio;
- fornisce indicazioni univoche sulla paternità del messaggio, intesa come certezza della casella mittente e del relativo titolare;
- traccia il percorso del messaggio durante la fase di trasmissione;
- crea un legame inscindibile tra la trasmissione del messaggio ed il documento contenuto/allegato al messaggio stesso;
- certifica il contenuto del messaggio trasmesso (garanzia che la tradizionale raccomandata a/r non è in grado di garantire).

### II. Come funziona

Per comprendere il funzionamento della P.E.C. è utile partire da un esempio pratico.

#### *Predisposizione ed invio del messaggio di posta elettronica certificata*

Partiamo da un soggetto - mittente - che predisporre un documento informatico da inviare ad un secondo soggetto - destinatario. A tale scopo, il mittente, così come il destinatario, deve disporre di un PC o di altro strumento idoneo a connettersi con il proprio gestore di P.E.C. (c.d. punto di accesso).

Il mittente utilizza il sistema di riconoscimento approntato dal proprio fornitore di P.E.C. (che prevede nella maggior parte dei casi l'associazione di un ID utente e di una password). Una volta riconosciuto dal sistema, l'utente può procedere alla predisposizione ed all'invio del messaggio originale al punto di accesso, con le medesime modalità previste per l'invio di un messaggio di posta elettronica tradizionale.

#### *b) Il messaggio di trasporto*

Il gestore di P.E.C. mittente (ovvero il punto di accesso) mette a questo punto in atto una serie di controlli tecnici volti a verificare la correttezza formale del messaggio e l'assenza di virus. A questo proposito è bene sottolineare che il tipo di controllo effettuato riguarda la forma e non il contenuto del messaggio, dal momento che il sistema di P.E.C. si occupa esclusivamente del trasporto del messaggio non essendo attribuito al gestore alcun potere riguardo al controllo dei contenuti né il compito di entrare nel merito di quanto nel messaggio è inserito.

Nel caso in cui emergano criticità a seguito dei controlli, il messaggio non sarà inoltrato al punto di ricezione e il fornitore (mittente) invierà al mittente una ricevuta di mancato invio, firmata elettronicamente, contenente le relative motivazioni.

Nel caso contrario in cui i controlli siano andati a buon fine, il punto di accesso provvede a creare il messaggio di trasporto, contenente il messaggio originale firmato digitalmente che sarà inviato al destinatario. L'apposizione della firma digitale garantisce l'inalterabilità del messaggio così come predisposto dal mittente per l'invio.

#### *c) Ricevuta di accettazione*

Nel frattempo al mittente viene recapitata la ricevuta di accettazione del messaggio, firmata ed emessa dal punto di accesso.

#### *d) Ricevuta di presa in carico*

A questo punto il messaggio di trasporto raggiunge il punto di ricezione, ovvero il dominio di posta certificata di destinazione, il quale provvede a controllare la provenienza, che deve avvenire da un gestore P.E.C. iscritto nell'apposito elenco di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e la correttezza formale del messaggio, che testimonia la non alterazione del messaggio nel transito da un fornitore all'altro. Nel caso in cui nel messaggio risultino contenuti dei virus, quest'ultimo non verrà inoltrato alla casella di posta del destinatario e il mittente riceverà un messaggio di mancato invio per motivi di sicurezza.

Nel caso di verifiche andate a buon fine, al punto d'accesso mittente verrà recapitata la ricevuta di presa in carico, firmata ed emessa dal punto di ricezione.

#### *e) Ricevuta di consegna*

Il messaggio di trasporto viene quindi inoltrato alla casella di posta certificata del destinatario, a fronte del quale viene inviata una ricevuta di consegna alla casella di posta del mittente.

Tale ricevuta può essere di due tipi: una ricevuta di avvenuta consegna, che attesta l'avvenuto deposito del messaggio all'interno della casella di posta certificata del destinatario; la stessa ricevuta può anche contenere informazioni sul contenuto del messaggio inviato.

Ovvero, una ricevuta di errore di consegna nel caso in cui la consegna del messaggio risulti impossibile. Entrambe le tipologie di ricevuta vengono emesse dal punto di consegna (server di posta del destinatario).

È opportuno evidenziare che, in caso sia riscontrata la presenza di virus, sia al momento dell'invio sia al momento della ricezione, il messaggio non deve essere trasmesso e il fornitore deve isolarlo e conservarlo all'interno di un apposito log (archivio di eventi), al fine di rendere possibili verifiche successive, per un periodo di trenta mesi.

### **III. I gestori di P.E.C.**

I soggetti abilitati ad esercitare come gestori di posta elettronica certificata devono essere iscritti in un apposito elenco pubblico, come previsto dall'art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Della tenuta di tale elenco è incaricato DigitPA, che provvede tra l'altro alla sua pubblicazione sul web.

I gestori accreditati possono quindi rilasciare caselle e domini P.E.C., svolgendo il ruolo di garante per le fasi di invio e di consegna di un messaggio.

Le modalità relative all'accreditamento dei gestori di P.E.C. sono descritte puntualmente nella Circolare CNIPA n. 56 del 21 maggio 2009, che ha abrogato e sostituito la circolare 24 novembre 2005, n. CNIPA/CR/49.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco gli aspiranti gestori devono possedere determinati requisiti; i richiedenti devono infatti essere società private con capitale sociale non inferiore ad un milione di euro, ovvero Pubbliche Amministrazioni, quest'ultime con alcune limitazioni.

Infatti, come stabilito dall'art. 16 del DPR suddetto, le caselle rilasciate ai privati da una Pubblica Amministrazione possono essere utilizzate esclusivamente per comunicazioni tra la stessa e l'utente cui è stata rilasciata la casella.

Lo stesso D.P.R., all'art. 15, stabilisce che il servizio di P.E.C. sul territorio italiano possa essere erogato anche da Gestori stabiliti in altri paesi dell'Unione europea che soddisfino, in accordo alla legislazione dello stato membro di riferimento, formalità e requisiti equivalenti al DPR e al Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del 2 novembre 2005. DigitPA ha il compito di verificare l'equivalenza di tali requisiti.

### **IV. La P.E.C. e l'attività di notificazione**

La legge 12 novembre 2011, n. 183 è la c.d. "Legge di stabilità 2012" ha apportato modifiche sostanziali al c.p.c. ed alla Legge 53/1994 sulle notifiche effettuate da avvocati in via "diretta" ed a mezzo del servizio postale.

Con l'entrata in vigore della suddetta norma - prevista per il 31 gennaio p.v. - tutte le attività di notificazione fino ad oggi effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sia dagli Ufficiali Giudiziari che direttamente dagli avvocati nei casi previsti dalla Legge 53/1994, potranno essere effettuate a mezzo della Posta Elettronica Certificata e ciò indipendentemente dalle norme relative al c.d. Processo Civile Telematico (Vedi) ed alle modalità tecniche da esso previste.

In buona sostanza tutti i soggetti abilitati potranno - previa acquisizione dell'indirizzo di P.E.C. del destinatario

effettuata mediante un registro pubblico (ad es. il Registro delle Imprese) - provvedere direttamente alla notificazione di atti giudiziari o di altro genere, purché predisposti e sottoscritti nel rispetto della normativa anche regolamentare in materia di redazione e sottoscrizione dei documenti informatici. (vedi voce Firma Digitale)

#### **V. Vantaggi, svantaggi e considerazioni conclusive**

Come qualsiasi strumento innovativo dal punto di vista tecnologico, l'uso della Posta Elettronica Certificata presenta evidenti vantaggi legati soprattutto alla velocità del sistema di trasmissione ed alla relativa facilità d'uso rispetto alle operazioni fisiche necessarie per predisporre e spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.

Il mittente di un messaggio di posta elettronica certificata è in grado di sapere in tempi brevissimi se l'indirizzo del destinatario è corretto, se la spedizione è andata a buon fine ed è in grado di fornire una prova giuridicamente valida di quanto trasmesso, immediatamente dopo la trasmissione.

Gli svantaggi dell'utilizzo di un sistema informatico e telematico si possono sintetizzare nella difficoltà di comprensione delle regole tecniche di funzionamento del sistema e nella conseguente difficoltà di interpretare correttamente il significato giuridico delle norme che ad esse fanno riferimento.

Inoltre il grande numero di fornitori di servizi di Posta Elettronica Certificata e la possibilità di ricevere sulla propria casella anche messaggi provenienti da caselle di posta elettronica standard, può ingenerare confusione sia sul tipo di messaggio effettivamente ricevuto sia sul "valore" da dare al messaggio medesimo, generando il rischio di una certa "superficialità" nell'utilizzo del sistema e la possibilità concreta di sottostimare il valore giuridico di una determinata comunicazione rispetto ad altre.

In conclusione si può affermare che la Posta Elettronica Certificata - disciplinata indubitabilmente per dare alla Pubblica Amministrazione la certezza della reperibilità di determinate categorie di soggetti e per ingenerare risparmi nell'attività di comunicazione a valore legale verso i medesimi - può essere utilmente e proficuamente adattata alle innumerevoli esigenze di comunicazione da parte di tutte le categorie di soggetti interessati a patto che gli stessi si trovino preparati ad affrontare i cambiamenti tecnologici e di mentalità che la gestione dei flussi di comunicazione telematica a valore legale necessariamente implicano.